

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/TFN-ST – RIUNIONE DEL 4.4.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 4 aprile 2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**; Avv. Filippo Crocè, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Dr. Salvatore Floriddia **Segretario**, con l'assistenza della Sig.ra Antonella Sansoni.

1) 44 - SPOSITO CHRISTIAN (CALCIATORE - N. 28.10.1999 – MATR. FIGC 5369334) CONTRO ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Con atto datato 11/02/2019 il calciatore Sposito Christian ha proposto rituale reclamo avverso il mancato accoglimento della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla Società ASD Accademia Calcio Vittuone, da lui inoltrata alla L.N.D. – Comitato Regionale Lombardia il 26/01/2019 con la motivazione che era in contrasto con l'art. 109 comma 2 NOIF.

Adduceva detto provvedimento che la norma *de quo* indica il termine iniziale dal quale deve essere inoltrata detta richiesta e, pertanto, che l'atto del calciatore era stato redatto e "notificato" alle parti interessate - Comitato Regionale e Società di appartenenza - in data antecedente a quando indicato dalla NOIF, rendeva lo stesso inammissibile.

Osservava il reclamante che la Società di appartenenza, benché messa a conoscenza della richiesta di svincolo, così come previsto dal comma 2 dell'art. 109 NOIF, non aveva proposto alcuna opposizione ed essendo lo svincolo stato richiesto nei termini indicati dalle NOIF - termini da considerarsi come finali - e nelle modalità previste dalla norma, e, stante la mancata opposizione da parte della Società, in ossequio a quanto specificamente disposto dal 5 comma del precitato art. 109 NOIF, il Comitato Regionale avrebbe dovuto provvedere allo svincolo d'autorità de tesserato, chiedendo pertanto l'accoglimento del reclamo.

Esaminato il reclamo nella riunione del 4/04/2019, riunione alla quale hanno partecipato l'Avvocato del calciatore SPOSITO ed il Presidente della ASD Accademia Calcio Vittuone, il Tribunale ha proceduto alla escussione di entrambi gli intervenuti e dalle dichiarazioni del rappresentante legale della Società è emerso che:

- la Società non ha proposto rituale opposizione in quanto il dettato dell'art. 109 NOIF è chiaro e pertanto non doveva essere applicato e che avrebbe dovuto provvedere il C.R. Regionale Lombardia;
- la Società ha regolarmente ricevuto a mezzo lettera raccomandata la richiesta nei termini indicati dal ricorrente;
- La società non ha provveduto a convocare il Tesserato, in quanto non rientrante più nella rosa dei calciatori, essendosi verificato un grave contrasto con l'allenatore e che detta decisione era stata direttamente comunicata sia allo Sposito che ai di lui genitori, proponendo a tutti di far tesserare, seppure in prestito, il calciatore con altre società. Aggiungeva quindi che aveva fornito il nominativo di tre società ma la vicenda non aveva avuto alcun seguito;
- Solo dopo la presentazione del reclamo oggetto dell'odierno procedimento – ovvero dopo aver ricevuto la rituale comunicazione da parte del Tesserato – la Società aveva provveduto a convocare lo Sposito per cinque gare (nel periodo 02/02/2019 – 06/04/2019) e stante l'assenza del giovane aveva effettuato delle contestazioni.

Per quanto concerne il rappresentante dello Sposito lo stesso formalmente ha contestato l'acquisizione documentale, considerando la stessa fuori termine, parziale e quindi inammissibile non essendosi la Società resistente costituita nei termini indicati dalle norme vigenti, concludendo per l'integrale accoglimento del reclamo.

Verificata la ritualità del reclamo e il rispetto della normativa vigente nella sua totalità, questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, decidendo nel merito osserva:

Il Tribunale adito ritiene necessario premettere che non sussistono dubbi sul rispetto degli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 109 NOIF in ordine all'invio della raccomandata con richiesta di svincolo alla Società di appartenenza e dell'allegazione di copia alla richiesta inoltrata al Comitato competente. Ne consegue che il contrasto con la vigente normativa dell'art. 109 ravvisato dal Comitato non può che essere riferito al termine di invio della raccomandata ("entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso"). In proposito, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine iniziale: quindi spetta al giudicante valutare in concreto e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all'ipotesi specifica dello svincolo "per inattività", che può essere invocato dal calciatore "a disposizione della Società entro il 30 novembre" quando non abbia "preso parte", per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva". Se ne deve dedurre che il calciatore per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4). Ciò detto e ritenuto, appare incontestabile che nessun rilievo, ai fini della decisione del presente reclamo, può attribuirsi alla data del 15 giugno (o successiva conclusione del Campionato), trattandosi di un termine finale e non certo iniziale. È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all'impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l'intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso. Quindi il Comitato deve valutare nel caso concreto la fondatezza dell'opposizione, tenendo però presente quanto disposto

nel comma 5 dell'art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata "adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso".

Da quanto sopra detto deriva che in tutti i casi in cui non è stata proposta opposizione della Società, benché ritualmente edotta, il Comitato deve provvedere allo svincolo.

Ed è proprio quanto si è verificato nel caso in esame, per cui il reclamo appare fondato e deve essere accolto.

Nel caso in specie appare solo il caso di osservare che, comunque, lo stesso Presidente della Società ASD Accademia Calcio Vittuone non solo ha specificato che sin dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019 il calciatore non interessava più alla resistente ma che detta comunicazione era stata effettuata personalmente allo Sposito ed ai di lui genitori.

Alla luce di quanto sopra,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il ricorso del calciatore Sposito Christian (n. 28.10.1999 – matr. FIGC 5369334) avverso la mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla ASD Accademia Calcio Vittuone e, per l'effetto, riconosce in capo allo stesso il diritto ad essere incluso nelle liste di svincolo;

Manda al C.R. Lombardia – L.N.D. per i relativi adempimenti di cui all'art. 109, comma 5 NOIF.

Dispone restituirsi la tassa.

2) 47 – ASD NEW TEAM NOCI CALCIO A 5 - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE PULUCENA DE BRITO KATHERINE – N. 8.12.1990 – MATR. FIGC 1016606, AD OPERA DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 - LND).

Ordinanza.

3) 46 – PIROCCA ANDREA (CALCIATORE - N. 19.5.1998 – MATR. FIGC 5144121) CONTRO SSD VALDALPONE RONCÀ (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Con atto datato 18/02/2019 il calciatore Pirocca Andrea ha proposto rituale reclamo avverso il mancato accoglimento della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla Società SSD Valdalpone Ronca da lui inoltrata alla L.N.D. – Comitato Regionale Veneto, comunicato con telegramma del 8.2.2019 con la motivazione che era in contrasto con l'art. 109 comma 2 NOIF.

Adduceva detto provvedimento che la norma *de quo* indica il termine iniziale dal quale deve essere inoltrata detta richiesta e, pertanto, che l'atto del calciatore era stato redatto e "notificato" alle parti interessate - Comitato Regionale e Società di appartenenza - in data antecedente a quando indicato dalla NOIF, rendeva lo stesso inammissibile.

Osservava il reclamante che la Società di appartenenza, benché messa a conoscenza della richiesta di svincolo, così come previsto dal comma 2 dell'art. 109 NOIF, non aveva proposto alcuna opposizione ed essendo lo svincolo stato richiesto nei termini indicati dalle NOIF – termini da considerarsi come finali – e nelle modalità previste dalla norma, e, stante la mancata opposizione da parte della Società, in ossequio a quanto specificamente disposto dal 5 comma del precitato

art. 109 NOIF, il Comitato Regionale avrebbe dovuto provvedere allo svincolo d'autorità del tesserato, chiedendo pertanto l'accoglimento del reclamo.

Esaminato il reclamo nella riunione del 4/04/2019 ed è emerso che:

- la Società non ha proposto rituale opposizione in quanto il dettato dell'art. 109 comma 6 NOIF è chiaro e pertanto non doveva essere applicato e che avrebbe dovuto provvedere il C.R. Veneto – L.N.D.;

- la Società ha regolarmente ricevuto a mezzo lettera raccomandata la richiesta nei termini indicati dal ricorrente;

- La società, solo in sede di costituzione innanzi a questo Tribunale, ha affermato di non avere provveduto a convocare il tesserato in quanto quest'ultimo, durante la stagione 2017/2018 in occasione dell'incontro giocato in casa in data 7.4.2018 con la società Unione Sportiva Provese, si sarebbe reso protagonista di un grave comportamento scurrile nei confronti degli spettatori e dell'allenatore sig. Sandro Martin. In seguito a tale grave comportamento la società ha affermato di avere disposto la sospensione del reclamante fino alla fine del girone di andata della successiva stagione 2018/2019 e ciò fino al 31.12.2018 convocandolo solo successivamente per alcuni incontri ma a fare data dal 1.1.2019

La società (sempre con la memoria inviata a questo Tribunale in data 13.3.2019) dopo la notifica del reclamo oggetto dell'odierno procedimento confermava di non essersi opposta ritenendo che la richiesta di svincolo fosse irricevibile in quanto la normativa avrebbe previsto che la richiesta di svincolo debba essere inoltrata nel periodo intercorrente tra la fine del campionato ed il 15 giugno riportandosi alla motivazione del provvedimento di diniego, oggi reclamato, del Comitato Regionale Veneto

Verificata la ritualità del reclamo e il rispetto della normativa vigente nella sua totalità, questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, decidendo nel merito osserva:

Il Tribunale adito ritiene necessario premettere che non sussistono dubbi sul rispetto degli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 109 NOIF in ordine all'invio della raccomandata con richiesta di svincolo alla Società di appartenenza e dell'allegazione di copia alla richiesta inoltrata al Comitato competente. Ne consegue che il contrasto con la vigente normativa dell'art. 109 ravvisato dal Comitato non può che essere riferito al termine di invio della raccomandata (*“entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso”*). In proposito, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine iniziale: quindi spetta al giudicante valutare in concreto e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all'ipotesi specifica dello svincolo “per inattività”, che può essere invocato dal calciatore “a disposizione della Società entro il 30 novembre” quando non abbia “preso parte”, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Se ne deve dedurre che il calciatore per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4). Ciò detto e ritenuto, appare incontestabile che nessun rilievo, ai fini della decisione del presente reclamo, può attribuirsi alla data del 15 giugno (o successiva conclusione del Campionato), trattandosi di un termine finale e non certo iniziale. È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più

di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all'impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l'intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso. Quindi il Comitato deve valutare nel caso concreto la fondatezza dell'opposizione, tenendo però presente quanto disposto nel comma 5 dell'art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata *"adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso"*.

Da quanto sopra detto deriva che in tutti i casi in cui non è stata proposta opposizione della Società benché ritualmente edotta, il Comitato deve provvedere allo svincolo.

Ed è proprio quanto si è verificato nel caso in esame, per cui il reclamo appare fondato e deve essere accolto.

Nel caso in specie appare solo il caso di osservare che, comunque, è la stessa società che ammette le circostanze della mancata convocazione motivandole per un provvedimento di sospensione ma che di tale affermata contestazione è la stessa società che ammette di non averla fatta valere avendo ritenuto di non opporsi alla richiesta di svincolo operando una diversa interpretazione della norma oggi invocata. Infatti e come innanzi detto la società benché ritualmente edotta della istanza di svincolo inoltrata al competente Comitato regionale Veneto non ha ritenuto di opporvisi

Alla luce di quanto sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il ricorso del calciatore Pirocca Andrea (n. 19.5.1998 – matr. FIGC 5144121) avverso la mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla SSD Valdalpone Roncà e, per l'effetto, riconosce in capo allo stesso il diritto ad essere incluso nelle liste di svincolo;

Manda al C.R. Veneto – L.N.D. per i relativi adempimenti di cui all'art. 109, comma 5 NOIF.

Dispone restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Dr. Salvatore Floriddia **Segretario**, con l'assistenza della sig.ra Antonella Sansoni.

4) 1 – ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 CONTRO MANES ALESSANDRO (CALCIATORE - N. 25.1.1994 – MATR. FIGC 4489249) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF).

Ordinanza.

5) 43 – MARTINA TONIOLO (CALCIATRICE - N. 2.10.2001 – MATR. FIGC 6681873) E TONIOLO STEFANO / POZZATI MONICA (GENITORI) CONTRO ACF TORINO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS E 30 CGS CONI – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF E IL TESSERAMENTO PLURIENNALE).

Ordinanza.

6) 45 – PARADISONE DANIELE (CALCIATORE - N. 2.5.1997 – MATR. FIGC 5095320) CONTRO ASD SAN NICOLA CALCIO 2009 (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Con atto del 23 febbraio 2019, il calciatore Paradisone Daniele ha proposto rituale reclamo avverso il mancato accoglimento della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla Società ASD San Nicola Calcio 2009, da lui inoltrata alla L.N.D. – Comitato Regionale Campania il 24 dicembre 2018, esponendo che il predetto Comitato aveva respinto l'istanza di svincolo, con la duplice ed ambigua motivazione "che il calciatore risultava già svincolato" (il 15.02.19) e che la richiesta era "in contrasto con l'art. 109 comma 2 NOIF" (21.02.2019).

Il reclamante esponeva in fatto che il presunto ostacolo di un preesistente svincolo era frutto di un "grossolano errore di fatto", come riconosciuto implicitamente dallo stesso Comitato con la seconda motivazione del rigetto, riguardante l'asserito "contrasto" con l'art. 109 NOIF.

Pertanto la Società calcistica di appartenenza, benché tempestivamente messa a conoscenza della richiesta di svincolo, come previsto dal comma 2 dell'art. 109, non aveva proposto alcuna opposizione. Pertanto, il calciatore concludeva chiedendo che venisse dichiarato valido e sussistente lo svincolo, a decorrere dalla data di proposizione del reclamo. La Società di appartenenza non si è costituita nel presente procedimento. Nella riunione del 4 aprile scorso è comparso il solo procuratore legale, che rappresentava il calciatore Paradisone, insistendo nell'accoglimento del reclamo.

Il Tribunale adito ritiene necessario premettere che non sussistono dubbi sul rispetto degli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 109 NOIF in ordine all'invio della raccomandata con richiesta di svincolo alla Società di appartenenza e dell'allegazione di copia alla richiesta inoltrata al Comitato competente. Ne consegue che il contrasto con la vigente normativa dell'art. 109 ravvisato dal Comitato non può che essere riferito al termine di invio della raccomandata ("entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso"). In proposito, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine iniziale: quindi spetta al giudicante valutare in concreto e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all'ipotesi specifica dello svincolo "per inattività", che può essere invocato dal calciatore "a disposizione della Società entro il 30 novembre", quando non abbia "preso parte", per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva". Se ne deve dedurre che il calciatore per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4). Ciò detto e ritenuto, appare incontestabile che nessun rilievo, ai fini della decisione del presente reclamo, può attribuirsi alla data del 15 giugno (o successiva conclusione del Campionato), trattandosi di un termine finale e non certo iniziale. E' altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all'impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l'intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso: quindi il Comitato deve

valutare nel caso concreto la fondatezza dell'opposizione, tenendo però presente quanto disposto nel comma 5 dell'art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata "adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso".

Da quanto sopra detto deriva che in tutti i casi in cui non è stata proposta opposizione della Società, benché ritualmente edotta, il Comitato deve provvedere allo svincolo.

Ed è proprio quanto si è verificato nel caso in esame, per cui il reclamo appare fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il ricorso del calciatore Paradisone Daniele (n. 2.5.1997 – matr. FIGC 5095320) avverso la mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla ASD San Nicola Calcio 2009 e, per l'effetto, riconosce in capo allo stesso il diritto ad essere incluso nelle liste di svincolo;

Manda al C.R. Campania – L.N.D. per i relativi adempimenti di cui all'art. 109, comma 5 NOIF.

Dispone restituirsi la tassa.

7) 48 - RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO C/O CR LOMBARDIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE INVERNIZZI NICOLÒ (N. 26.10.1982 – MATR. FIGC 3362761) PER LA SOCIETÀ POL. LISCATE ASD.

Con comunicazione del 2 aprile 2019, inoltrata a mezzo pec, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano ha investito Questo Tribunale Federale Nazionale, a norma dell'art. 30 comma 18 CGS, al fine di verificare la regolarità del tesseramento del calciatore Invernizzi Nicolò.

La decisione sub iudice, trova spunto da ricorso inoltrato, all'Organo di Giustizia Sportiva Territoriale, da parte della Società Sporting T.L.C. 1967, che contesta la regolarità del tesseramento del calciatore Invernizzi Nicolò con la Società Pol. Liscate ASD, ai sensi dell'art. 40 comma 1 NOIF (Limitazioni del tesseramento calciatori), che prevede, il divieto per allenatori ed arbitri di tesserarsi quali calciatori.

Il Giudice Sportivo, nella Richiesta di Giudizio in esame, sottolinea l'urgenza della decisione di Questo Tribunale in ragione della non intervenuta omologazione del risultato della competizione sportiva tra la società Sporting T.L.C. 1967 e la Società Pol. Liscate ASD svoltasi in data 24 marzo 2019, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone R, alla quale il calciatore in epigrafe ha preso parte. Precisa, il Giudice Sportivo che, il campionato precitato terminerà il 28 aprile 2019 e la società Sporting TLC 1967 ha "interesse di classifica". Ha quindi trasmesso gli atti a Questo Tribunale, riservandosi ogni ulteriore decisione all'esito dell'odierno giudizio.

Oltre al ricorso della Sporting TLC 1967 già richiamato, tra gli atti trasmessi al Tribunale Federale, si annoverano anche le controdeduzioni del calciatore Invernizzi Nicolò con le quali afferma, in buona sostanza, la legittimità della sua condotta. Il calciatore ritiene infatti che, il divieto imposto dalla norma, contenuta nell'art. 40 co. 1 NOIF, mira a contrastare gli svincoli da parte di calciatori "giovani" che per ottenere lo svincolo e cambiare successivamente squadra, chiedono il tesseramento come arbitri o allenatori. Fattispecie però non a Lui ascrivibile, continua il calciatore Invernizzi Nicolò, in quanto ormai 36enne con l'unico desiderio di ritornare a giocare al calcio dopo aver fatto l'arbitro per ben 13 anni.

All'udienza del 4 aprile 2019, il Tribunale Federale Nazionale, all'esito dell'istruttoria effettuata e sulla base della documentazione prodotta, constatata la ritualità del procedimento, osserva che la norma richiamata (art. 40 co. 1 NOIF) che contiene l'ostatività per allenatori ed arbitri di tesserarsi come calciatori, non ha come unica ratio quella di opporsi all'elusione delle norme che disciplinano gli svincoli dei calciatori dilettanti e comunque il divieto in essa è tassativamente espresso salvo deroghe specifiche che, nel caso di specie non esistono.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano c/o CR Lombardia – LND, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Invernizzi Nicolò (n. 26.10.1982 – matr. FIGC 3362761) sottoscritto per la società Pol. Liscate ASD.

Il Presidente del TFN
Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata

Pubblicato in Roma il 31 maggio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina